COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI

PROVINCIA DI SIENA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N. **11** Del **04/02/2021**

OGGETTO :	**Legge 27/12/2020, n.160 - nuovo canone patrimoniale unico - disposizioni transitorie**

L'anno **duemilaventiuno** il giorno **quattro** del mese di **febbraio** alle ore 21.15 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	CONSIGLIERI		**Presenti**	**Assenti**
1	PESCINI MICHELE		X	
2	GIUNTI EMANUELE		X	
3	VERZURI FRANCESCO		X	
4	SAMPOLI GLORIA		X	
5	PERICOLI ANDREA		X	
6	MORROCCHI ROASIO			X
7	MOGNI STELLA		X	
8	ROSSI ANDREA		X	
9	RUFFOLI LORENZO		X	
10	MANGIAMELI ANTONIO SALVATORE		X	
11	BRUNI CLAUDIA		X	
			10	1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

- Presiede il signor **Pescini Michele** nella sua qualità di **Sindaco**
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo 17, comma 68, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127) il Segretario Comunale Dott. **CIANCAGLINI MARCO**.

La seduta è pubblica.

Vengono nominati scrutatori i signori: **, ,** .

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Gaiole in Chianti, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Il giorno 4 febbraio 2021, alle ore 21.15, si riunisce il Consiglio comunale del Comune di Gaiole in Chianti, in sessione ordinaria e in seduta pubblica, convocato per le ore 18.00. La seduta si tiene in videoconferenza col sistema Cisco Webex Meetings messo a disposizione dal Consorzio Terre Cablate, in forza dell'art. 73, DL 18/2020, dell'art. 30 statuto e del decreto del Sindaco n. 4/2020. Svolge le funzioni previste dall'art. 97, c. 4, lett. a), DLGS 267/2000 il dott. Marco Ciancaglini, segretario comunale. Assume la presidenza il Sindaco.

Sindaco. Il canone sostituisce COSAP, imposta su affissioni e pubblicità. La delibera è transitoria in attesa del regolamento entro il 31 marzo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che:

- l'art. 1, comma 816 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 istituisce dall'anno 2021 il canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari;
- tale canone sostituisce interamente la vigente disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e del diritto sulle pubbliche affissioni (DPA), nonché del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone per l'occupazione delle strade;
- l'art. 1, commi da 838 a 845, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, contiene la disciplina del canone appena sopra richiamato;
- l'art. 1, comma 821, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e che il comma 837 della medesima legge, stabilisce che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, è disciplinato dal regolamento comunale;
- l'art. 1, comma 847, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abrogato i capi I e II del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507 e gli articoli 62 e 63 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e ogni altra disposizione in contrasto con le norme di disciplina dei nuovi canoni e l'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 160, convertito dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, ha disposto che le abrogazioni contenute nel comma 847 non hanno effetto per l'anno 2020;

- VISTO l'art. 1, comma 848, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che ha modificato il comma 831, art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, prevede che: «*le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di*

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Gaiole in Chianti, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

Considerato che:

- in attuazione degli obblighi imposti dalla L.160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale e il canone di concessione dei mercati, in luogo dei prelievi che sono stati sostituiti dalla citata L. 160/2019;
- le numerose richieste di proroga dell'entrata in vigore del nuovo canone patrimoniale, attraverso proposte di emendamenti, non hanno trovato accoglimento nella legge di bilancio 2021, né nel decreto legge "mille proroghe";
- la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni sono abrogati con decorrenza dal 1° gennaio 2021 e che è pertanto necessario provvedere all'istituzione dalla medesima data dei canoni di cui ai commi 816 e 847 dell'art. 1, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, rinviando l'approvazione dei relativi regolamenti e delle relative tariffe per l'anno 2021 a successivi provvedimenti, da adottare entro il termine stabilito dalla legge, ai sensi dell'articolo 53 della L. 23 dicembre 2000, n. 388;

- RICHIAMATO l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purche' entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- Visto il decreto del Ministro dell'Interno 13 gennaio 2021 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 è stato differito al 31/03/2021;

- si ritiene, pertanto, indispensabile e necessario dettare una disciplina transitoria per la determinazione dell'importo dovuto del canone e per il suo pagamento a far data dal 1 gennaio 2021;

- si rende altrettanto necessario concedere le autorizzazioni/concessioni richieste a partire dal 1/01/2021 e fino alla data di approvazione del regolamento e delle relative nuove tariffe, secondo le consuete modalità e con applicazione di un importo a titolo di acconto, ove dovuto, calcolato sulla base delle tariffe finora in vigore per i tributi soppressi;

Visti i pareri di regolarità espressi dai responsabili di settore, ai sensi dell'art. 49 del DLGS. n. 267/2000;

Si approva con sette voti favorevoli e tre astenuti (Bruni, Mangiameli, Ruffoli), resi in forma palese.

DELIBERA

1. di dare atto, stanti le premesse a far parte integrante e sostanziale del presente deliberato, che dal 1/01/2021 è in vigore il nuovo canone patrimoniale unico ai sensi e per gli effetti della Legge 27/12/2020 n. 160 ;
2. di procedere alla approvazione del regolamento del suddetto nuovo canone patrimoniale unico e delle relative tariffe entro il termine stabilito dalle norme nazionali per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023;
3. di disporre che I servizi comunali continueranno a concedere le autorizzazioni di competenza con le consuete modalità applicando, temporaneamente a titolo di acconto, ove dovuto, le tariffe finora in vigore per i tributi soppressi;
4. di disporre che, una volta definite le tariffe del nuovo canone, l'eventuale differenza positiva tra quanto dovuto sulla base delle tariffe approvate per l'anno 2021 e l'importo versato in acconto è dovuta senza applicazione di sanzioni ed interessi. Nel caso emerga una differenza negativa, la stessa potrà essere richiesta a rimborso o compensata secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti comunali;
5. di dare atto che il responsabile del procedimento è il rag. Cinzia Maestrini.

Inoltre, stante l'urgenza

Si approva con sette voti favorevoli e tre astenuti (Bruni, Mangiameli, Ruffoli), resi in forma palese

DELIBERA

di dichiarare la delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del DLGS 267/2000, considerata la necessità di disporre una disciplina transitoria per il nuovo canoneunico.

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto: Maestrini Cinzia (*Capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241).*

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Pescini Michele

_____

IL SEGRETARIO COMUNALE **Il Consigliere**
Dott. CIANCAGLINI MARCO

_____ _____

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

⇒ CHE la presente deliberazione:

- ▫ E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno ……..... per rimanervi per quindici giorni consecutivi (articolo 124, comma 1 del T.U. n. 267/2000.

Dalla residenza comunale, lì ……..

Il responsabile del servizio

……

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

⇒ CHE la presente deliberazione:

- ❑ E' divenuta esecutiva il giorno ……:
  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000);
- ❑ Ha acquistato efficacia il giorno …… , avendo il Consiglio comunale confermato l'atto con deliberazione n. ……, in data …….., (articolo 17, comma 39, legge n. 127/1997);
- ❑ E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'articolo 124, comma1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal …… al …….

Dalla residenza comunale, lì …….....

Il responsabile del servizio

……

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Gaiole in Chianti, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.